

**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO**

ex d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231

**Associazione Banco Alimentare della Lombardia
“Danilo Fossati” Onlus**

Approvato dal Consiglio Direttivo in data 8 luglio 2020

INDICE

Indice	2
Definizioni.....	4
L'Associazione Banco Alimentare della Lombardia "Danilo Fossati" Onlus..	7
Struttura di governo e organizzazione	8
La struttura di governo.....	8
La struttura organizzativa e il sistema dei controlli.....	8
Modello di gestione, organizzazione e controllo.....	11
1. Introduzione - il quadro normativo	11
2. I soggetti destinatari della disciplina del Decreto 231	11
3. I criteri di imputazione della responsabilità	11
3.1. I reati presupposto	12
3.2. I concetti di "interesse" e "vantaggio" dell'ente	13
3.3. Gli autori dei reati presupposto.....	13
4. Le condizioni esimenti previste dagli artt. 6 e 7, Decreto 231	14
5. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo.....	14
6. Il Codice Etico e il Sistema disciplinare.....	15
7. Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto 231	15
7.1. Le sanzioni pecuniarie	15
7.2. Le sanzioni interdittive	16
7.3. La confisca.....	16
7.4. La pubblicazione della sentenza di condanna	16
8. L'informazione e la formazione.....	16
9. Whistleblowing e tutela del segnalante	17
10. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Associazione	17
11. Le fasi per la realizzazione del Modello dell'Associazione	18
12. Il Modello dell'Associazione	19
13. Individuazione dei reati rilevanti per l'Associazione	20
14. I Destinatari del Modello.....	21
15. L'Organismo di Vigilanza dell'Associazione.....	21
15.1 Composizione e nomina dell'Organismo di Vigilanza.....	22

15.2. Cause di ineleggibilità, decadenza, sospensione o revoca.....	22
15.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza dell'Associazione.....	22
15.4 Regole generali di condotta.....	24
15.5 I flussi informativi	24
15.6 Canali per le segnalazioni delle violazioni.....	25

DEFINIZIONI

Associazione Banco Alimentare o Associazione o Banco Alimentare	Associazione Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus
Beneficiari	Destinatari di fondi, beni o servizi erogati da Banco Alimentare
Codice Etico	Il codice etico racchiude in sé i principi morali e i valori che stanno alla base del <i>modus operandi</i> dell’ente
Decreto 231	Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni
D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231	Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Destinatari	I soggetti in posizione apicale o sottoposti all’altrui direzione
Flussi informativi all’OdV	Flussi di informazioni che originano o sono diretti all’Organismo di Vigilanza
Funzione Responsabile	Soggetto che svolge una funzione nell’ambito dell’attività dell’Associazione che assume rilevanza in una delle sotto-fasi in cui si articola una procedura
L. 30 novembre 2017, n. 179	La l. 30 novembre 2017, n. 179 reca le “disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.
Modello	Modello di organizzazione, gestione e controllo, documento che si pone l’obiettivo di (1) individuare le cd. aree sensibili, cioè le attività societarie nel cui ambito possono essere commessi reati presupposto con più facilità o con maggiore frequenza; (2) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e

	l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; (3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati; (4) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza
Organismo di Vigilanza o Organismo o OdV	Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità d'azione a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello
Organo di Controllo	Collegio dei Revisori dei conti
Procedura	Modo di operare dei destinatari del Modello, così da ottimizzare le attività aziendali e prevenire il rischio di una eventuale commissione dei reati presupposto
Processo sensibile	Processo operativo dell'Associazione nel cui ambito potrebbe verificarsi il rischio di commissione di uno dei reati presupposto disciplinati dagli artt. 24 e ss., Decreto 231
Reati presupposto	I reati che comportano la responsabilità amministrativa dell'Associazione ai sensi del Decreto 231
Sistema disciplinare o sanzionatorio	Sistema disciplinare che sanziona le violazioni da parte di coloro che sono funzionalmente collegati all'Associazione anche in virtù di rapporto di fornitura o <i>partnership</i>
Soggetti apicali o soggetti in posizione apicale	Le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso
Soggetti funzionalmente collegati	I soggetti apicali e i sottoposti all'altrui direzione

Soggetti sottoposti all'altrui direzione	Le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti appartenenti ai vertici aziendali
<i>Whistleblower</i>	Soggetto che segnala una irregolarità nell'attuazione dei processi aziendali o la commissione di un reato ai sensi della l. 30 novembre 2017, n. 179

L'ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DELLA LOMBARDIA "DANILO FOSSATI" ONLUS

L'Associazione Banco Alimentare della Lombardia "Danilo Fossati" Onlus è una associazione apartitica, laica e senza scopo di lucro che persegue finalità di solidarietà nei settori della beneficenza e dell'assistenza sociale. Per il finanziamento delle proprie attività, l'Associazione si avvale sia di contributi pubblici che di donazioni provenienti da soggetti privati.

L'Associazione è parte di un *network* di 21 organizzazioni territoriali che, coordinate dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus, condividono la stessa *mission*: recuperare le eccedenze alimentari provenienti dall'intera filiera agro-alimentare, dalla grande distribuzione organizzata e dalla ristorazione collettiva per ridistribuirle gratuitamente a strutture caritative che aiutano persone e famiglie in stato di disagio. Attualmente, l'Associazione ha sottoscritto accordi con oltre 1200 Enti caritativi, sparsi su tutto il territorio regionale.

Banco Alimentare, iscritta nel Registro Generale Regionale del Volontariato, trae le motivazioni della propria esistenza anche dall'adesione ai principi della dottrina sociale della Chiesa Cattolica e si avvale dell'apporto personale, gratuito e spontaneo dei propri Associati. Tale ultima peculiarità le consente di rivolgere la propria opera in favore di tutta la collettività, contribuendo alla soluzione dei problemi della fame, dell'emarginazione, dell'indigenza e della povertà.

STRUTTURA DI GOVERNO E ORGANIZZAZIONE

La struttura di governo

Banco Alimentare realizza i propri scopi sociali grazie all'operato dei propri organi di governo che sono:

- **P'Assemblea degli Associati**, la quale approva il bilancio preventivo e consuntivo e delibera in merito agli indirizzi e alle direttive generali dell'Associazione. Ad essa spetta il compito di nominare il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti;
- **il Consiglio Direttivo**, al quale spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riserva all'Assemblea degli Associati. È facoltà del Consiglio Direttivo redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione, che dovranno, tuttavia, essere sottoposti all'Assemblea degli Associati per l'approvazione;
- **il Presidente del Consiglio Direttivo**, il quale dirige e coordina i lavori del Consiglio Direttivo e ha il compito di dare esecuzione alle delibere del Consiglio stesso, al fine di perseguire gli scopi dell'Associazione. Possiede la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- **il Direttore Operativo**, il quale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi pragmatici dell'Associazione e ne coordina tutte le aree operative;
- **il Collegio dei Revisori dei Conti**, il quale vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ed esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo. Il Collegio, inoltre, ha facoltà di partecipare attivamente alle adunanze del Consiglio Direttivo.

La struttura organizzativa e il sistema dei controlli

L'operatività dell'Associazione è assicurata da uno *staff* di collaboratori e da numerosi volontari. In particolare, l'Associazione è articolata al suo interno nelle seguenti aree di attività:

- Coordinamento e sviluppo dei volontari;
- Amministrazione e controllo di gestione;
- Approvvigionamenti;
- Gestione delle strutture caritative;
- Gestione della Logistica;
- Comunicazione e *fundraising*;
- Gestione delle attività di Siticibo;
- Gestione delle attività del Programma Banco Scuola.

- Qualità
- Coordinamento regionale della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

Tutte le funzioni sopra menzionate rispondono al Direttore Operativo, il quale è supportato dalla Segreteria di Direzione.

Rilevante è l'incidenza operativa di volontari stabili - oltre 730 - che, a diverso titolo, offrono le loro competenze per realizzare gli scopi dell'Associazione. Si tratta di studenti universitari, migranti, pensionati e professionisti di varia estrazione che sottoscrivono e si impegnano a rispettare il Regolamento Interno predisposto dall'Associazione, la cui violazione può comportare l'erogazione di sanzioni disciplinari. La maggioranza dei volontari è coinvolta nelle attività di selezione e controllo della qualità degli alimenti donati. Altri, invece, ricoprono ruoli di responsabilità nelle funzioni di *staff* o sono impegnati sul territorio come volontari *Siticibo*, *promoters*, *visitors* o *supporters*. In particolare, i *promoters* intrattengono rapporti con le aziende donatrici di alimenti, con l'obiettivo di espandere la rete dei *partners* e consolidare le *partnerships* già in essere. I *visitors*, poi, curano le relazioni con le strutture caritative, attraverso il presidio del processo di accreditamento e del rapporto continuativo quotidiano. Da ultimo, i *supporters* accompagnano le strutture caritative in tutte le attività di recupero degli alimenti, soprattutto fornendo supporto e consulenza su tematiche complesse, come il rispetto della normativa HACCP, la raccolta della documentazione fiscale necessaria e la formazione del personale impegnato nel ritiro di alimenti freschi.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito, incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo o, comunque, con ogni rapporto che abbia contenuto patrimoniale con l'Associazione. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per le attività prestate.

L'Associazione, da parte sua, si assume l'obbligo di fornire le coperture assicurative per infortuni e malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, così come previsto dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 modificato dal d.lgs. 3 agosto 2018, n. 105.

L'Associazione ha strutturato la propria attività sulla base dei principi di segregazione dei ruoli, di tracciabilità e di trasparenza, e si impegna ad essere sempre conforme alle normative che regolano i molteplici ambiti in cui si estende la propria operatività. In particolare, l'Associazione, ai sensi dell'art. 1, l. 124/2017 (Legge annuale per il Mercato e la Concorrenza) pubblica annualmente nel proprio sito internet tutte le informazioni relative a sovvenzioni, contributi e vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dallo Stato o da altri Enti Pubblici. Inoltre, nel più rigoroso rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità, l'Associazione elabora il Bilancio Sociale, rientrando nei parametri stabiliti dall'art. 14 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Banco Alimentare ha, altresì, redatto diversi documenti e manuali operativi da utilizzare a presidio della liceità delle attività effettuate.

Con riferimento alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, Banco Alimentare si è dotata di un Documento di Valutazione del Rischio (d'ora in poi, "DVR") e ha affidato i compiti e le responsabilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ad un consulente esterno. Quest'ultimo si occupa, tra l'altro, di organizzare periodicamente corsi di formazione per dipendenti e volontari.

Sul fronte dell'igiene e della sicurezza alimentare, l'Associazione - ai sensi dell'art. 19, l. 241/1990 - ha presentato una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (d'ora in poi, "SCIA") e ha adottato un Manuale Aziendale di Autocontrollo dell'Igiene (d'ora in poi, "HACCP"). Inoltre, l'Associazione fa riferimento al "Manuale per le corrette prassi operative per le Organizzazioni Caritative" adottato dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus in collaborazione con la Caritas Ambrosiana e validato dal Ministero della Salute in conformità al Regolamento (CE) n. 852/2004. Tale documento disciplina le attività di recupero, stoccaggio e distribuzione di derrate alimentari a scopo caritatevole.

Da ultimo, i principi di trasparenza, tracciabilità e segregazione dei ruoli vengono posti in particolare risalto nell'ambito della relazione operativa tra Banco Alimentare e le Strutture Caritative, principali beneficiari della redistribuzione delle derrate recuperate.

L'Associazione, infatti, si è dotata di un Manuale Operativo che disciplina nel dettaglio i termini e le condizioni per l'avvio e la continuazione del rapporto con le Strutture Caritative. Il mancato rispetto da parte della singola Struttura Caritativa dei principi contenuti nel Manuale Operativo può condurre all'interruzione del rapporto con l'Associazione che, da parte sua, pone costantemente in essere stringenti controlli, tramite *audit* e colloqui.

MODELLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

1. Introduzione - il quadro normativo

Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - in tema di “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” (d’ora in poi, “Decreto 231”) - ha introdotto nell’ordinamento italiano un particolare regime di responsabilità amministrativa in capo agli enti a seguito della commissione di taluni illeciti penali (d’ora in poi, “reati presupposto”) da parte di soggetti funzionalmente collegati agli enti stessi (= soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all’altrui direzione).

Tale scelta politico criminale è nata dall’esigenza di rispondere ad importanti manifestazioni di reato poste in essere da soggetti a struttura organizzata e complessa. Infatti, come evidenziato dalla relazione ministeriale al Decreto 231, il crescente numero di reati commessi da soggetti operanti all’interno di enti ha comportato la necessità di superare la concezione per cui le persone giuridiche non possono commettere reati.

2. I soggetti destinatari della disciplina del Decreto 231

Ai sensi dell’art. 1, co. 2, Decreto 231, la disciplina della responsabilità amministrativa si applica agli enti forniti di personalità giuridica, alle società e alle associazioni anche prive di personalità giuridica. Ne restano esclusi, per espressa previsione normativa (= art. 1, co. 3), lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Per tale ragione, anche gli enti senza fini di lucro, come l’Associazione, sono soggetti alla disciplina del Decreto 231. Lo scopo del Legislatore infatti, è quello di introdurre uno schema di responsabilità il cui destinatario sia una struttura o una organizzazione pluripersonale, ben distinta dalla singola persona fisica che può commettere reati. Ciò indipendentemente dalla natura e dalle peculiarità dell’organizzazione stessa.

3. I criteri di imputazione della responsabilità

La responsabilità della persona giuridica sussiste nel caso in cui: (1) è stato commesso un reato presupposto; (2) nell’interesse o a vantaggio dell’ente; (3) da soggetti che ricoprono posizioni apicali all’interno dell’ente o da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali.

3.1. I reati presupposto

Perché l'ente possa essere destinatario dell'addebito amministrativo occorre, in primo luogo, che sia stato commesso uno dei reati tassativamente elencati negli artt. 24 ss., Decreto 231.

In origine, il legislatore aveva optato per una scelta minimalista, includendo tra i reati presupposto solamente i principali delitti commessi contro la Pubblica Amministrazione. In seguito all'evolversi della disciplina in analisi, il catalogo dei reati presupposto si è dilatato notevolmente, includendo al suo interno anche la prevenzione degli illeciti ambientali, la tutela della sicurezza sul lavoro e i delitti legati al terrorismo nazionale ed internazionale, nonché, da ultimo, i delitti di razzismo e xenofobia e di frode in competizioni sportive.

Le fattispecie delittuose possono essere, ora, compendiate nelle seguenti categorie:

- a) delitti contro la Pubblica Amministrazione, artt. 24 e 25, Decreto 231;
- b) delitti in materia informatica e trattamento illecito di dati, art. 24 *bis*, Decreto 231;
- c) delitti legati alla criminalità organizzata, art. 24 *ter*, Decreto 231;
- d) delitti contro la pubblica fede, quali la falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, art. 25 *bis*, Decreto 231;
- e) delitti contro l'industria e il commercio, art. 25 *bis* 1, Decreto 231;
- f) reati societari, art. 25 *ter*, Decreto 231;
- g) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, art. 25 *quater*, Decreto 231;
- h) delitti legati a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, art. 25 *quater* 1, Decreto 231;
- i) delitti contro la personalità individuale, art. 25 *quinqüies*, Decreto 231;
- j) reati connessi agli abusi di mercato, art. 26 *sexies*, Decreto 231;
- k) reati in violazione delle norme in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro, art. 25 *septies*, Decreto 231;
- l) delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, art. 25 *octies*, Decreto 231;
- m) delitti in materia di violazione del diritto d'autore, art. 25 *nonies*, Decreto 231;
- n) delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci all'autorità giudiziaria, art. 25 *decies*, Decreto 231;
- o) reati ambientali, art. 25 *undecies*, Decreto 231;
- p) reati relativi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, art. 25 *duodecies*, Decreto 231;
- q) delitti di razzismo e xenofobia, art. 25 *terdecies*, Decreto 231;

- r) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, art. 25 *quaterdecies* Decreto 231;
- s) reati transnazionali (quali, ad esempio, l'associazione per delinquere ed i reati di intralcio alla giustizia, sempre che gli stessi reati presentino il requisito della "transnazionalità").

3.2. I concetti di "interesse" e "vantaggio" dell'ente

L'interesse o il vantaggio dell'ente sono presupposti della responsabilità amministrativa dell'ente: l'art. 5, co. 2, Decreto 231, prevede, infatti, che la persona giuridica non possa subire alcuna conseguenza sanzionatoria nel caso in cui l'autore materiale del reato abbia agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

I concetti di interesse e vantaggio dell'ente hanno valenza alternativa e significati diversi. L'interesse, infatti, postula una connessione teleologica tra la commissione del reato presupposto e il risultato conseguito dall'ente. In altre parole, l'autore materiale ha commesso il reato al solo scopo di assicurare all'ente un arricchimento altrimenti non perseguibile.

Il vantaggio, invece, deve essere inteso come il beneficio che la persona giuridica ha direttamente o indirettamente ottenuto dalla commissione dell'illecito penale. Si tratta, quindi, del risultato materiale dell'azione delittuosa, da accertare in concreto e successivamente alla commissione del reato.

3.3. Gli autori dei reati presupposto

L'ultimo elemento per l'applicazione della sanzione amministrativa all'ente riguarda gli autori materiali del reato presupposto che, ai sensi dell'art. 5, co. 1, Decreto 231, possono distinguersi in: (1) "*persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso*" (= i cd. soggetti in posizione apicale); (2) "*persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti preposti alla gestione e amministrazione dell'ente*" (i cd. soggetti sottoposti all'altrui direzione).

Il legislatore, optando per formule elastiche e comprensive invece che per un elenco tassativo, ha inteso considerare la complessità e la eterogeneità delle realtà economiche soggette alla disciplina in esame. Tra i soggetti in posizione apicale rientrano non solo coloro che ricoprono tale funzione in via formale, ma anche coloro che di fatto svolgono ruoli di comando, di amministrazione e di rappresentanza di un ente o di una sua articolazione organizzativa. La scelta di ricomprendere tra gli autori materiali anche soggetti sottoposti all'altrui direzione si giustifica alla luce della frammentazione e dell'autonomia funzionale delle unità operative degli enti che consente la commissione di reati da parte di tali soggetti.

4. Le condizioni esimenti previste dagli artt. 6 e 7, Decreto 231

Il Decreto 231 prevede che, anche qualora siano integrate le condizioni indicate nel paragrafo precedente, l'addebito amministrativo conseguente alla commissione del reato presupposto possa essere evitato dall'ente mediante l'adozione di specifici presidi. La disciplina è stata, inoltre, parzialmente diversa a seconda che il delitto sia stato commesso da un soggetto apicale o da un soggetto sottoposto all'altrui direzione.

In caso di reato presupposto commesso da soggetti apicali, l'art. 6, Decreto 231, prevede che l'ente non risponda se prova che: (1) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione, gestione e controllo (d'ora in poi, "Modello"), idoneo ad evitare reati della specie di quello verificatosi; (2) è stato istituito un Organismo di Vigilanza (d'ora in poi, anche "Organismo" o "OdV") a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello; (3) gli autori del reato lo hanno commesso eludendo fraudolentemente le indicazioni contenute nel Modello; (4) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo.

Secondo una diversa prospettiva, nel caso di commissione di un reato da parte di un soggetto sottoposto all'altrui direzione, l'art. 7 prevede che l'ente risponda del reato qualora questo sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, ma anche in tale ipotesi l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello esclude l'applicabilità delle sanzioni previste dal Decreto 231.

5. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo

L'art. 6 individua nell'adozione di un Modello una condizione esimente della responsabilità amministrativa derivante dalla commissione di un reato presupposto.

Il Modello è un documento che si pone l'obiettivo di (1) individuare le cd. aree sensibili (= le attività societarie nel cui ambito possono essere commessi reati presupposto con più facilità o con maggiore frequenza); (2) prevedere specifici protocolli diretti a regolare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; (3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati; (4) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Gli enti sono, altresì, chiamati a curare l'attuazione e l'aggiornamento del Modello. Tale compito è attribuito all'Organismo di Vigilanza, il quale: (1) verifica periodicamente e, se del caso, modifica il Modello al verificarsi di cambiamenti nell'organizzazione o nelle attività dell'ente, ovvero qualora emergano violazioni delle prescrizioni in esso contenute; (2) cura l'attuazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate.

Il Modello adottato dall'ente è solitamente integrato da ulteriori documenti che lo supportano e ne rafforzano l'efficacia esimente: (1) il Codice Etico e (2) il Sistema Disciplinare.

6. Il Codice Etico e il Sistema disciplinare

Il Codice Etico è il documento che individua i principi morali e i valori ai quali si ispirano le condotte e i comportamenti di tutti coloro che operano nell'interesse dell'ente. Su tali principi sono modellati i protocolli, le procedure e le regole contenute nel presente Modello.

Il Sistema Disciplinare, invece, è un documento essenziale per l'efficace attuazione del Modello. Gli artt. 6 e 7, Decreto 231, infatti, ne prevedono esplicitamente l'adozione quale presidio sanzionatorio delle violazioni delle disposizioni contenute nel Modello, indipendentemente dalla commissione di un reato presupposto e dall'esito del procedimento penale avviato dalla Autorità giudiziaria.

Pertanto, la predisposizione di un adeguato sistema disciplinare, costituisce un elemento fondamentale che consolida la valenza esimente del Modello rispetto alla responsabilità amministrativa dell'ente. Il Sistema Disciplinare deve contenere un elenco preciso e dettagliato delle sanzioni, graduate in ragione della gravità delle violazioni accertate; in aggiunta, deve illustrare il procedimento cognitivo necessario per accertare la responsabilità del soggetto accusato della violazione, la gravità dell'infrazione e, di conseguenza, la sanzione da applicare.

7. Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto 231

Qualora l'ente, a seguito di accertamento giudiziale, sia considerato responsabile ai sensi del Decreto 231, sarà sottoposto alle sanzioni previste dalla Sezione II. La responsabilità amministrativa dell'ente viene accertata in sede di processo penale, secondo l'*iter* disciplinato dagli artt. 34 e ss., Decreto 231. Una volta accertata la responsabilità amministrativa dell'ente sotto processo, ai sensi dell'art. 9, verranno applicate le seguenti sanzioni: (1) sanzioni pecuniarie; (2) sanzioni interdittive; (3) confisca; (4) pubblicazione della sentenza.

7.1. Le sanzioni pecuniarie

Ai sensi dell'art. 10, Decreto 231, la sanzione pecuniaria viene inflitta ogni volta che si accerti la sussistenza in capo all'ente di una responsabilità amministrativa derivante da reato. Tale tipo di sanzione viene applicata per quote, in un numero mai inferiore a 100 né mai superiore a 1000. Ogni quota può variare da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37. A fronte di ciò, la sanzione pecuniaria massima che può essere comminata equivale ad € 1.549.370,00.

La determinazione del numero delle quote è compiuta dal giudice in base a: (1) gravità del fatto; (2) grado di responsabilità dell'ente; (3) attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Per quanto concerne, invece, la determinazione dell'importo di ciascuna quota, il giudice deve considerare le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di rendere la sanzione efficace.

7.2. Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive sono: (1) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; (2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; (3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; (4) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; (5) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Non tutti i reati presupposto vengono puniti con l'applicazione di una delle sanzioni interdittive. L'art. 13, co. 1, Decreto 231, infatti, afferma espressamente che queste possono essere comminate solo in relazione a reati per i quali sono espressamente previste e quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (1) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; (2) in caso di reiterazione del reato. In ogni caso, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Ferma l'applicazione della sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni: (1) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque adoperato efficacemente in tal senso; (2) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'implementazione di un Modello idoneo a prevenire la commissione di un reato della specie di quello verificatosi.

7.3. La confisca

In concomitanza con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

7.4. La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna è facoltativamente disposta dal giudice quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

8. *L'informazione e la formazione*

L'efficace attuazione del Modello impone la conoscenza dello stesso da parte dei Destinatari. Tale attività informativa non è diretta solo ai dipendenti e ai soggetti deputati allo svolgimento di funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione, ma deve necessariamente coinvolgere anche tutti coloro che collaborano con l'ente, in virtù di rapporti contrattuali.

Nel contempo, l'ente deve prevedere programmi di formazione che intendono realizzare i seguenti obiettivi: (1) far conoscere i contenuti della disciplina del Decreto

231 e i principi del Modello ai Destinatari; (2) accrescere la consapevolezza dei rischi in materia di responsabilità amministrativa degli enti e dei presidi adottati dall'ente; (3) ribadire l'assoluta determinazione nel contrastare comportamenti illeciti e in aperta violazione dei principi e delle prescrizioni contenute nel Modello.

L'attività di comunicazione e formazione deve basarsi necessariamente sui principi di chiarezza, accessibilità e continuità, eventualmente presentando percorsi conoscitivi diversificati a seconda della tipologia di destinatari a cui è rivolta.

9. Whistleblowing e tutela del segnalante

In data 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la l. 30 novembre 2017, n. 179 recante “disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”. In particolare, l'art. 2 della legge sopra citata modifica profondamente l'art. 6, Decreto 231, aggiungendo 3 nuovi commi. Ai sensi di questa riforma legislativa, i modelli organizzativi devono prevedere l'attivazione di uno o più canali che consentano la trasmissione di segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del Modello - necessariamente rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti - a tutela dell'integrità dell'ente stesso.

Tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione. La norma, poi, prevede che debba essere predisposto almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante. Inoltre, i modelli di organizzazione, gestione e controllo devono prevedere il divieto di atti di ritorsione o, comunque, discriminatori nei confronti del *whistleblower*. La persona che effettua la segnalazione, infatti, non potrà essere licenziata, demansionata o trasferita qualora tali misure risultino essere ritorsive e discriminatorie a causa della segnalazione.

Le eventuali discriminazioni nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni possono essere denunciate all'Ispettorato del Lavoro. Quest'ultimo sarà chiamato ad assumere i provvedimenti di propria competenza.

La riforma legislativa ha interessato, da ultimo, l'impianto sanzionatorio: i modelli, infatti, devono prevedere nel sistema disciplinare, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Banco Alimentare si adegua alle nuove disposizioni normative e, al fine di tutelare la riservatezza del segnalante di eventuali condotte illecite perpetrate in seno all'Associazione, costituisce appositi canali di comunicazione diretta all'OdV. A tale organismo sarà demandata la gestione delle segnalazioni.

10. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Associazione

L'adozione del Modello da parte dell'Associazione costituisce il presidio volto a prevenire la commissione delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto 231:

L'adozione e la diffusione del Modello intendono, da un lato, rendere consapevole il potenziale autore del reato che la realizzazione di uno specifico illecito è fermamente condannata da parte di Banco Alimentare e contraria agli interessi della stessa, e, per altro verso, consentono all'ente di prevenire e reagire tempestivamente allo scopo di impedire la commissione del reato o la realizzazione dell'evento, mediante un monitoraggio costante dell'attività.

Nel contempo, l'adozione del Modello rappresenta un atto di responsabilità sociale nei confronti di tutti i soggetti che entrano in rapporto con l'Associazione in modo diretto o indiretto, oltre che della collettività.

11. *Le fasi per la realizzazione del Modello dell'Associazione*

Il Modello di Banco Alimentare è il risultato di alcune attività, conformi a quanto previsto nelle *best practices* di settore, propedeutiche alla realizzazione del Modello. Le diverse fasi in cui si è articolato il relativo processo possono essere riassunte come segue:

- *as is analysis*: mediante l'esame dei documenti forniti, è stata condotta un'analisi sulle attività dell'Associazione e sui processi sensibili rilevanti per la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti. Tale attività è stata completata attraverso lo svolgimento di alcune interviste ai soggetti di vertice e ai responsabili delle aree operative, al fine di meglio comprendere le attività svolte, i processi presenti e i presidi già attuati;
- *risk assessment*: all'esito della *as is analysis*, è stata svolta una valutazione per esaminare il livello di esposizione al rischio di commissione di reato dell'Associazione. Come risultato di tale valutazione, è stato formalizzato un documento che, secondo una metodologia sinottica: (1) analizza le principali aree operative di Banco Alimentare; (2) individua i responsabili delle funzioni coinvolte; (3) mette in rilievo i reati presupposto astrattamente realizzabili e ne ipotizza le modalità esecutive; (4) riporta la struttura organizzativa e i presidi di controllo già in essere; (5) suggerisce eventuali azioni di miglioramento da adottare. L'individuazione dei reati presupposto ha seguito una logica il più possibile comprensiva di tutte le situazioni che potenzialmente possono comportare il rischio di realizzazione di uno dei delitti previsti dal Decreto 231. Tale metodo permette di riuscire a mappare in modo esaustivo i rischi che incombono sull'Associazione. Nel contempo, si è inteso procedere secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, per non evidenziare situazioni di rischio eccessivamente astratto e, quindi, rendere il lavoro di *risk assessment* poco efficace;
- *gap analysis e definizione dei protocolli di controllo*: l'attività di *risk assessment* ha permesso di individuare gli interventi da realizzare per strutturare un sistema in grado di prevenire e ostacolare la commissione di reati. Alla luce

di tale analisi, è stato possibile progettare e realizzare specifici protocolli per ogni attività a rischio di reato, contribuendo al rafforzamento dei presidi preventivi già in essere all'interno dell'operatività dell'Associazione;

- *condivisione dei risultati e redazione*: gli esiti delle attività svolte sono state raccolti in un apposito documento sintetico e sono stati condivisi con il Presidente e il Direttore Operativo, al fine di poterne discutere il contenuto. In seguito, è stato dato avvio all'attività di redazione del Modello, diviso in parte Generale e Parte Speciale.

12. Il Modello dell'Associazione

In conformità all'art. 6, co. 2, Decreto 231 e alla luce delle attività descritte nel precedente paragrafo, Banco Alimentare ha predisposto un Modello che consideri la specifica attività svolta e gli assetti organizzativi adottati, tenendo conto del sistema di *governance* e valorizzando i sistemi di controllo e i presidi già in essere. Tale Modello, dunque, rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che: (1) incidono sul funzionamento interno dell'Associazione e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno e (2) regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal Decreto 231.

Il Modello comprende i seguenti elementi costitutivi:

- nella **parte generale**, una descrizione avente per oggetto: (1) l'attività, gli assetti organizzativi e il sistema di *governance* di Banco Alimentare; (2) gli aspetti più importanti della normativa di riferimento; (3) l'indicazione di un piano di formazione e informazione volto ad assicurare la conoscenza delle misure e delle disposizioni contenute nel Modello da parte della struttura; (4) la metodologia adottata per le attività di preparazione e realizzazione del Modello; (5) l'individuazione e la nomina dell'Organismo di Vigilanza, con specificazione dei relativi poteri e compiti; (8) la previsione di uno o più canali per la segnalazione di atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano rilevanti nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti;
- **nella parte speciale**, una descrizione avente per oggetto: (1) i principi di comportamento applicabili; (2) le macro fasi dei processi relativi alle singole attività sensibili; (3) l'elenco delle procedure interne e delle prassi operative applicabili; (4) i presidi che garantiscono la tracciabilità della documentazione relativa al processo; (5) le deleghe e i poteri attribuiti per lo svolgimento dell'attività; (6) le specifiche fattispecie di reato per le quali è rilevato un rischio di commissione.

13. Individuazione dei reati rilevanti per l'Associazione

In considerazione delle attività sensibili individuate, Banco Alimentare in astratto presenta profili di rischio con riferimento a buona parte dei reati previsti dal Decreto 231, pur secondo diverse gradazioni e non per tutte le specifiche fattispecie richiamate nei singoli articoli.

Più nel dettaglio, l'Associazione presenta rischi con riferimento ai seguenti reati: (1) delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (ex artt. 24 e 25 Decreto 231); (2) delitti informatici e trattamento illecito dei dati (ex art. 24 *bis* Decreto 231); (3) delitti di criminalità organizzata (ex art. 24 *ter* Decreto 231); (4) delitti contro la fede pubblica (ex art. 25 *bis* Decreto 231); (5) reati societari (ex art. 25 *ter* Decreto 231); (6) delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (ex art. 25 *septies* Decreto 231); (7) delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio (ex art. 25 *octies* Decreto 231); (8) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (ex art. 25 *novies* d. lgs. 231/2001); (9) delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (ex art. 25 *decies* Decreto 231); (10) reati ambientali (ex art. 25 *undecies* Decreto 231); (11) delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (ex art. 25 *duodecies* Decreto 231); (11) reati transnazionali (ex art. 10 l. 16 marzo 2006, n. 146).

Relativamente ai «delitti contro l'industria e il commercio» di cui all'art. 25 *bis*.1 Decreto 231, considerata la peculiare modalità di ottenimento e di distribuzione degli alimenti, si può ritenere che la maggior parte dei delitti contro l'industria e il commercio non siano rilevanti per l'Associazione. Ciò in quanto la maggior parte di essi disciplina situazioni di vendita, distribuzione nel mercato e, in generale, attività di scambi commerciali.

I delitti astrattamente ipotizzabili nell'ambito delle attività dell'Associazione sono il reato di frodi contro le industrie nazionali e il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Entrambi, infatti, fanno riferimento alla messa in circolazione che, a differenza della messa in commercio, consente di punire qualsiasi attività con cui si facciano uscire dalla sfera giuridica dell'agente, anche a titolo gratuito, i prodotti. Relativamente ai «reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali» (art. 25 *quater* Decreto 231), nonché alle «pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili» (ex art. 25 *quater*.1 Decreto 231) e ai reati di «razzismo e xenofobia» (ex art. 25 *terdecies* Decreto 231) possono ritenersi sufficienti i principi e le indicazioni contenute nel Codice Etico.

Con riferimento agli ulteriori reati indicati nel Decreto 231 e non segnalati nella Parte Speciale («reati di abuso di mercato» ex art. 25 *sexies* Decreto 231, «frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati» ex art. 25 *quaterdecies* Decreto 231) si ritiene che, data la natura e l'attività dell'Associazione, il rischio di commissione sia irrilevante.

14. *I Destinatari del Modello*

Le disposizioni del Modello dell'Associazione sono rivolte al Consiglio Direttivo, al Presidente, al Direttore Operativo, all'Assemblea degli Associati e a tutti coloro che rivestono all'interno di Banco Alimentare funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione anche di fatto (c.d. soggetti apicali), ai dipendenti (per tali intendendosi tutti coloro che sono legati all'Associazione da un rapporto di lavoro subordinato), ai collaboratori e ai volontari. Inoltre, ove applicabili, le regole e i principi di comportamento contenuti nel Modello devono essere rispettati anche dai fornitori e altri collaboratori nell'ambito dei rapporti intercorrenti con Banco Alimentare.

15. *L'Organismo di Vigilanza dell'Associazione*

Oltre all'adozione di un Modello per la prevenzione dei reati, al fine di essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati ai sensi del Decreto 231, l'ente è chiamato ad affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, secondo l'art. 6, comma 1, lett. *b* del Decreto 231 (d'ora in poi, anche "Organismo di Vigilanza" o "OdV").

I compiti che l'Organismo è chiamato ad assolvere possono essere compendati in: (1) vigilare sull'effettiva osservanza e sul reale funzionamento del Modello, che si traduce nel verificare che i comportamenti concreti dei soggetti funzionalmente collegati all'ente siano aderenti alle indicazioni operative contenute nel Modello stesso; (2) esaminare l'adeguatezza del Modello, e cioè la sua reale capacità di approntare presidi in grado di prevenire la commissione di reati presupposto; (3) curare che il Modello venga aggiornato dall'Associazione, al passo con la continua evoluzione normativa e la dinamica mutazione delle strutture e delle prassi dell'ente.

Perché l'Organismo possa svolgere efficacemente i suoi compiti deve essere dotato di (1) autonomi poteri di iniziativa e di controllo, (2) indipendenza e (3) continuità d'azione. L'autonomia dei poteri di iniziativa e controllo, oltre a sottintendere l'estraneità ad ogni forma di interferenza da parte dei vertici aziendali, postula la libertà di autodeterminazione e di azione, con pieno esercizio della discrezionalità nell'espletamento delle funzioni di controllo e aggiornamento del Modello. Al requisito di autonomia dei poteri si accompagna l'indipendenza dell'Organismo che consiste nell'assenza di subalternità nei confronti dei vertici operativi dell'ente e nella totale mancanza di ogni tipo di conflitto di interesse. In considerazione di ciò, all'Organismo non possono essere attribuiti poteri gestori.

Da ultimo, la continuità di azione è elemento essenziale per consentire che eventuali anomalie del Modello siano ravvisate tempestivamente e deve essere intesa come l'impegno esclusivo dei componenti dell'Organismo a svolgere solamente attività di monitoraggio e controllo.

15.1 Composizione e nomina dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza può presentare una composizione monocratica o collegiale. I componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo e sono dotati dei necessari requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità.

Vista la propria struttura, l'Associazione si è orientata nella scelta di un organismo plurisoggettivo. Il Consiglio Direttivo si impegna, in sede di nomina, a verificare la presenza, in capo ai membri dell'OdV, dei requisiti di indipendenza, di professionalità nonché di onorabilità. L'OdV resta in carica per il periodo definito dal Consiglio Direttivo nell'atto di nomina. La sostituzione dei propri membri prima della scadenza del mandato può avvenire solo per giusta causa o giustificato motivo, intendendosi, a titolo esemplificativo:

- la volontaria rinuncia;
- la sopravvenuta incapacità per cause naturali;
- il venire meno dei requisiti di onorabilità;
- la mancata comunicazione al Consiglio Direttivo del verificarsi di una causa di decadenza di cui al successivo paragrafo;
- il verificarsi di una delle cause di revoca di cui al successivo paragrafo.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione stabilisce, per l'intera durata della carica, il compenso annuo spettante ai membri dell'Organismo di Vigilanza. Per tutti gli altri aspetti operativi che lo riguardano, l'OdV provvederà ad autoregolarsi attraverso uno specifico Regolamento Interno. L'adozione di tale Regolamento è portata a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima seduta utile.

15.2. Cause di ineleggibilità, decadenza, sospensione o revoca

Non possono essere eletti membri dell'OdV - e se eletti decadono dal proprio ufficio - tutti coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. Costituiscono, invece, cause di sospensione dalla funzione di membro dell'Organismo di Vigilanza: (1) l'applicazione di una misura cautelare personale; (2) l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575 «*Disposizioni contro la mafia*», come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i.

Da ultimo, costituiscono cause di revoca: (1) eventuali rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito; (2) eventuali violazioni degli obblighi contenuti nel Regolamento Interno dell'OdV; (3) la presenza delle predette cause di ineleggibilità e decadenza che si scopre essere state taciute dai membri dell'OdV.

15.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza dell'Associazione

Fermo che il Consiglio Direttivo - quale responsabile ultimo del funzionamento e dell'efficacia del Modello - è chiamato a vigilare sull'adeguatezza dell'operato dell'Organismo di Vigilanza, le attività poste in essere da quest'ultimo non possono essere sindacate da nessuna altra funzione dell'Associazione.

L'OdV di Banco Alimentare ha poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello dell'Associazione secondo quanto stabilito dall'art. 6 d. lgs. 231/2001. In particolare, l'Organismo di Vigilanza verifica nel continuo:

- il funzionamento del Modello e l'osservanza delle relative prescrizioni da parte di tutti i Destinatari;
- la reale efficacia ed effettiva capacità del Modello di Banco Alimentare di prevenire la commissione di reati ed illeciti;
- l'opportunità di aggiornare il Modello, laddove vengano riscontrate esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni dell'ente o a novità normative.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza può: (1) disporre di atti ispettivi e di controllo; (2) accedere agli atti e ai documenti dell'Associazione; (3) richiedere informazione o dati; (4) esaminare le procedure, i dati contabili o ogni altro dato o informazione ritenuti utili.

Per garantire un efficace controllo sul funzionamento e il rispetto del Modello, l'Organismo di Vigilanza:

- attiva un piano di verifiche volto ad accertare la concreta attuazione del Modello da parte di tutti i Destinatari;
- verifica nel continuo la necessità di aggiornamenti della mappatura delle attività sensibili e del Modello, in caso di significative variazioni organizzative o di estensione della tipologia di reati presi in considerazione dal Decreto 231;
- esegue ispezioni e verifiche in merito a determinate operazioni o atti specifici realizzati nell'ambito dell'attività dell'Associazione che presentino possibili rischi rilevanti;
- promuove e monitora le iniziative di informazione e formazione finalizzate alla diffusione della conoscenza, della comprensione e della consapevolezza del Modello da parte dei Destinatari;
- riceve, esamina, elabora e conserva le informazioni rilevanti ricevute (comprese le eventuali segnalazioni) in ordine al rispetto del Modello o ad altre circostanze rilevanti;
- effettua le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- segnala le violazioni di regole contenute nel Modello o le carenze rilevate in occasione delle verifiche svolte, affinché vengano adottati i necessari interventi di adeguamento coinvolgendo, ove necessario, il Consiglio Direttivo;
- vigila sull'applicazione coerente delle sanzioni previste dalle normative interne nei casi di violazione del Modello, ferma restando la competenza dell'organo deputato per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori.

15.4 Regole generali di condotta

L'attività dell'Organismo di Vigilanza deve essere improntata ai principi di condotta di seguito indicati:

- **integrità:** l'Organismo di Vigilanza deve operare con onestà, diligenza e senso di responsabilità, nonché rispettare e favorire il conseguimento degli obiettivi della Associazione;
- **obiettività:** l'Organismo di Vigilanza non deve partecipare ad alcuna attività che possa pregiudicare l'imparzialità della propria valutazione. L'OdV deve valutare e riportare tutti i fatti significativi di cui sia venuto a conoscenza e la cui omissione possa dare un quadro alterato o incompleto delle attività analizzate;
- **riservatezza:** l'Organismo di Vigilanza deve esercitare tutte le opportune cautele nell'uso e nella protezione delle informazioni acquisite. Non deve usare le informazioni ottenute né per vantaggio personale né secondo modalità che siano contrarie alla legge o che possano arrecare danno agli obiettivi dell'Associazione. Tutti i dati di cui sia titolare Banco Alimentare devono essere trattati nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

15.5 I flussi informativi

Lo svolgimento dei compiti attribuiti all'OdV postula un flusso di informazioni che, da un lato, originano e, dall'altro, sono diretti all'Organismo stesso. Per quanto concerne la prima tipologia di flussi informativi, l'OdV è chiamato ad informare, anche per iscritto, il Consiglio Direttivo in merito all'applicazione e all'efficacia del Modello Organizzativo almeno annualmente (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, nonché l'eventuale aggiornamento dei processi a rischio) e, comunque, tempestivamente, qualora le situazioni contingenti lo suggeriscano.

Inoltre, l'OdV può essere convocato dal Consiglio Direttivo per riferire sulla propria attività.

L'OdV ha la facoltà di interagire con il Consiglio Direttivo ogni qualvolta ritenga opportuno riferire tempestivamente in ordine a violazioni del Modello Organizzativo o richiedere l'attenzione su criticità relative al funzionamento ed al rispetto del Modello Organizzativo medesimo. L'OdV è competente a fornire chiarimenti in presenza di problematiche interpretative o di quesiti relativi al Modello.

Per quanto riguarda la seconda tipologia di flussi informativi, l'art. 6, co. 1, lett. *d*), Decreto 231, esplicita la necessità che l'OdV venga messo nelle condizioni di poter conoscere tempestivamente tutti i mutamenti che coinvolgono l'assetto interno dell'Associazione, in modo che le eventuali anomalie siano prontamente conosciute. L'Organismo deve essere, altresì, avvisato anche dei procedimenti giudiziari, sia a carico dell'ente, sia nei confronti di soggetti funzionalmente collegati a quest'ultimo, se relativi a reati presupposto *ex* Decreto 231. In ogni caso, l'OdV può raccogliere

anche di propria iniziativa le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni, attraverso l'accesso libero ai documenti societari e avvalendosi dello strumento delle interviste, sempre nel pieno rispetto della riservatezza dei dati trattati e dei soggetti sottoposti alle interviste.

15.6 Canali per le segnalazioni delle violazioni

Come menzionato, l'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato in merito ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del Decreto 231.

L'art. 6, co. 2 *bis* Decreto 231 - introdotto dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 (c.d. "*whistleblowing*") - richiede che siano inseriti nel Modello uno o più canali tramite cui i soggetti apicali, i dipendenti, i collaboratori e altri soggetti, anche esterni all'Associazione, possano inviare segnalazioni circostanziate e precise di condotte illecite o violazioni del Modello delle quali siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali devono garantire un adeguato grado di riservatezza. È richiesta, altresì, l'adozione di almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante (c.d. "*whistleblower*").

Tale disciplina delle segnalazioni è volta ad incentivare la collaborazione dei Destinatari del Modello nella rilevazione di possibili violazioni, illeciti o altri rischi che possano danneggiare clienti, colleghi o la stessa integrità e reputazione dell'Associazione, introducendo specifiche tutele a favore del segnalante. Le segnalazioni devono essere fondate, adeguatamente circostanziate e devono contenere elementi di fatto precisi e concordanti, idonei a consentire all'Organismo di Vigilanza di valutarne immediatamente la rilevanza.

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso appositi canali di informazione riservata con le seguenti modalità:

- e-mail: segnalazioneOdV@lombardia.bancoalimentare.it; in conformità con l'art. 6, co. 2-*bis*, Decreto 231, tale casella di posta elettronica, alla quale possono accedere solo i componenti dell'Organismo di Vigilanza, è dotata dei presidi necessari per garantire un elevato livello di sicurezza informatico tale da impedire qualsiasi intrusione esterna e per assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante;
- lettera raccomandata indirizzata a: Organismo di Vigilanza c/o Associazione Banco Alimentare della Lombardia - Danilo Fossati - Onlus, via Giovanni XXIII, 17, 20053 Taccona, Muggiò (MB).

L'Organismo di Vigilanza è responsabile della gestione delle informazioni contenute nelle comunicazioni al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Associazione o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. Ricevuta la segnalazione, l'OdV avvia le indagini e gli approfondimenti necessari, secondo gli ampi poteri di cui dispone, al

fine di accertare la fondatezza, la veridicità e la rilevanza dei fatti oggetto di segnalazione. Nell'ambito della verifica l'OdV, se ritenuto opportuno, può interpellare il soggetto segnalante.

All'esito della propria verifica, l'Organismo di Vigilanza assume le iniziative ritenute idonee: (1) si coordina con l'organo dell'Associazione competente e offre il proprio supporto nell'ambito del procedimento disciplinare per l'irrogazione di sanzioni adeguate; (2) identifica i possibili interventi da assumere per evitare il ripetersi delle condotte rilevate o per migliorare il Modello; (3) nel caso la segnalazione si riveli infondata, conclude le relative indagini e dà atto delle conclusioni raggiunte.

L'Organismo di Vigilanza tiene traccia delle attività svolte e archivia la documentazione rilevante. L'OdV riferisce al Consiglio Direttivo con cadenza annuale in merito alle segnalazioni ricevute. A norma dell'art. 6, co. 2-*bis*, lett. c, Decreto 231, sono vietati atti di ritorsione o discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti del *whistleblower* per motivi collegati anche indirettamente alla segnalazione.

Il Sistema Disciplinare adottato dall'Associazione prevede sanzioni nei confronti dei soggetti che si rendano responsabili di violazioni delle misure di tutela del segnalante. Parimenti sono previste sanzioni in capo ai soggetti che effettuano con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.